

BGer 8C_297/2023 vom 6. Juni 2023

Bundesgericht, 2023-06-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_297_2023

FR: TF 8C_297/2023 du 6 juin 2023

IT: TF 8C_297/2023 del 6 giugno 2023

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 144 II 84 consid. 1).

E. 1.2

L' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF stabilisce che il ricorso al Tribunale federale, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché (DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). La semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 144 V 50 consid. 4.2; 137 V 57 consid. 1.3).

E. 2.1

Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ricordato di aver definitivamente confermato la richiesta di restituzione dell'importo litigioso in quanto la perdita di lavoro non era computabile, conformemente all' art. 11 cpv. 3 LADI (RS 837.0). La Corte ticinese ha quindi ritenuto che il ricorrente non fosse esentato dall'informarsi presso l'amministrazione per sapere se fosse corretto percepire, da un lato, le indennità di disoccupazione e, dall'altro, un indennizzo dal datore di lavoro a copertura dei salari durante l'intero periodo di disdetta, estensione di cui egli stesso - come più volte dichiarato - era del resto consapevole. I giudici ticinesi hanno quindi concluso che, essendo l'errore dell'amministrazione facilmente rilevabile, la pretesa buona fede del ricorrente non poteva essere tutelata.

E. 2.2

Il ricorrente sostiene di aver adempiuto tutti i requisiti richiesti e fornito subito tutte le informazioni disponibili. L'esistenza di un disaccordo sulla valutazione della situazione non potrebbe imputargli una negligenza grave, gli argomenti dell'amministrazione non sarebbero sufficienti al riguardo. Così facendo, egli ripete sostanzialmente quanto già sollevato dinanzi all'autorità inferiore, senza tuttavia spiegare in che modo il giudizio impugnato sia contrario al diritto.

E. 2.3

Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF , esso deve essere dichiarato inammissibile.

E. 3

Viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.